

## Identità europea e patrimonio agroalimentare

Stefano Masini

### 1.- Un laboratorio di innovazione per un'idea di Europa

Se è vero che svolgere una riflessione sull'identità europea, a proposito dell'ossatura formatasi nell'ordinamento di settore, dopo l'entrata in vigore del regolamento in esame, si converte nella difficoltà di fissare un *bersaglio mobile*, va riconosciuto che il sovraccarico di misure a cui ha dato origine, nell'arco (appena) di due decenni, ci permetta di non dubitare di un coerente avanzamento verso un'idea di società che è cresciuta insieme dal punto di vista del benessere e della fiducia verso alimenti accessibili e accettabili allo stesso modo per tutti i cittadini.

Qualsiasi regolamento, per definizione, si può dire *piova dall'alto*. Ma è indubitabile prender coscienza dell'utilità del soccorso di strumenti di cooperazione, piuttosto che della necessità dell'imposizione di condizioni paralizzanti nel sottostante assetto della disciplina dei singoli Stati, specialmente di fronte alle sfide di mercati globalizzati rispetto a cui il legislatore europeo ha mostrato di attuare scelte condivise e con un ampio coinvolgimento dell'opinione pubblica: ad esempio, con riguardo agli organismi geneticamente modificati, la carne agli ormoni o la clonazione degli animali. *Bruxelles* non pare, insomma, il *burattinaio* che tira tutti i fili; mentre è perfettamente tesa una rete di dialogo per il «governo delle differenze»<sup>1</sup>, fuori da una logica puramente mercatoria.

E lo slancio di una prospettiva normativa forte e ideologica – com'è quella che accompagna il

regolamento – è impressa, anzi tutto, dall'opzione di un linguaggio tecnico che racchiude: l'espressione di principi; la configurazione di strutture; l'attribuzione di competenze; l'allestimento di procedure; la distribuzione di responsabilità. Anche se sarebbe ingenuo dedicarsi all'inventariazione di tutti i materiali nominati; mentre può riuscire utile il tentativo di raccogliere, storicizzando e, dunque, problematizzando, alcune voci che, nell'arco temporale considerato, confermano una prospettiva uniforme di studio della materia, collaudata dalla diversità dell'approccio metodologico.

Un *glossario* che passi in rassegna alcune definizioni, in modo incompleto se non arbitrario, ma che confermi l'originalità di un *programma* di cui si coglie attraverso assestamenti successivi una vocazione eversiva della tradizionale esperienza mercantile dell'Unione europea, introducendo, con valenza culturale e sostantiva, principi, tecniche e strumenti destinati a riabilitare il rapporto tra l'individuo, i diritti, la comunità – da ultimo fino a considerare lo spazio vitale esterno – sotto il profilo della cittadinanza e della partecipazione.

Il regolamento che si celebra è connotato, invero, da un contrassegno indelebile – riprodotto nelle singole proposizioni giuridiche in cui trova ordinato sviluppo – facendo emergere l'impegno: ad affrancare l'esito degli scambi dal libero gioco degli interessi privati e a controllare, invece, tutte le interdipendenze tra gli eventi; a travolgere la stabilità delle previsioni della scienza e a fare i conti, invece, con le dinamiche quotidiane dell'incertezza; a decostruire uno spazio anonimo e a consegnare, invece, l'attribuzione di responsabilità in modo da fare i conti con elementi perturbatori anche i più periferici all'assetto di mercato.

Richiamare alcune tematiche lascia, dunque, intravedere un *filo rosso* che attraversa il tempo, riannodando la vicenda della *mucca pazza* fino alla bruciante attualità della pandemia e ci consente di mettere a punto un test di tenuta di uno

(<sup>1</sup>) È il titolo di un interessante studio di L. Torchia, *Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza nell'ordinamento europeo*, Bologna, 2006.

strumentario di lavoro della cui specialità si è pure diffidato, ma che continua ad essere efficientemente messo in campo per garantire sicurezza e benessere delle persone<sup>2</sup>.

I corollari che seguono da tale assunzione si palesano, invero, con piena evidenza: non solo la formulazione di quel complesso di regole, al centro di un inedita consapevolezza del conflitto tra società e mercato, ha svolto una funzione stabilizzante nella consolidazione dello spazio giuridico europeo, ma sganciandosi dalla sua originale matrice di reazione ad una patologia che ne avrebbe messo in discussione la razionalità, ha saputo adattare il suo approccio ordinante fino a recepire istanze plurali che travalicano il ciclo delle generazioni, prendendo atto delle condizioni in cui versa la natura.

## 2.- Elementi definitori e spazio giuridico

In un territorio storico-geografico che conosce una frammentazione di realtà politiche differenziatissime e che, ancora, riflette separazioni e lacerazioni intorno alla gran parte dei temi che si pongono via via in discussione<sup>3</sup>, proprio nell'ambito alimentare, dove la pratica quotidiana e l'attaccamento alle tradizioni radicate nei luoghi sono più evidenti e riconoscibili, l'introduzione di una dimensione europea mostra, a distanza di tempo, come sia stato evitato il soffocamento delle originali singolarità senza, tuttavia, consentire la riemersione di fattori di mero localismo nella cultura dei singoli paesi.

In specie, il merito da attribuire al regolamento è quello di aver evitato la frantumazione dell'oggetto della disciplina di tutela della salute dei consumatori e di funzionamento degli scambi «in una sorta di chiusa e serrata autosufficienza»<sup>4</sup> – come

Natalino Irti designa l'estraniarsi delle norme dal centro gravitazionale della realtà – per costruire un tessuto e un linguaggio giuridico unitario in grado di superare quotidiani sconvolgimenti e intangibili principi.

Se non si può trovare facilmente l'accordo sulla scomposizione di un indice – con la palese conseguenza di frantumare l'edificazione di una costruzione unitaria – sembra, d'altra parte, pacifico che l'ampia elencazione delle stesse voci sia aliena da quel virus del tempo presente denominato da Natalino Irti come *occasionalismo normativo*.

«Non c'è legge, come è ovvio» – scrive, ancora da ultimo, l'Autore – «che non sia emanata in date e concrete circostanze, e perciò non possa dirsi "occasionale", ma qui si vuol segnalare un processo, il quale, sciolto da qualsiasi *ratio*, trova causa in se stesso, in un'inesauribile produzione di regole – arbitrarie nel contenuto, oscure nel linguaggio, tremolanti nella durata – a cui l'individuo non è in grado di prestare ascolto e obbedienza»<sup>5</sup>.

Per ciò che si può (solo) accennare, non sembra, però, questo il percorso aperto dal regolamento: capace di indirizzare i processi di produzione, di intuire i bisogni collettivi e, nel confronto con l'oggi, di sottoporre ad una ordinaria manutenzione l'oggettiva funzionalità di procedure di cooperazione tra autorità pubbliche e attori privati congeniali ad offrire tempestività nelle risposte e capacità di adattamento ai dati dell'esperienza.

Nella consegna dei *ferri del mestiere*, necessari al discorso del giurista, Francesco Carnelutti ha scritto che «i nostri ferri non sono che parole... Tutti per lavorare adoperano le parole, ma a chi servono più, a chi meno; per noi sono la materia prima addirittura. Le leggi sono fatte di parole come di mattoni le case. Noi siamo ingegneri

(<sup>2</sup>) Cfr. E. Rook Basile, *L'architettura della legislazione alimentare europea: il reg. CE n. 178/2002*, in Aa.Vv., *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro e L. Russo, Milano, Giuffrè, 2021, p. 38.

(<sup>3</sup>) In generale, si rinvia alla suggestiva ricostruzione storica di P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

(<sup>4</sup>) Cfr. l'A., *Nichilismo giuridico*, 2005, Bari, Laterza, p. 72.

(<sup>5</sup>) Così N. Irti, *Viaggio tra gli obbedienti (quasi un diario)*, Milano, La Nave di Teseo, 2021, p. 27.

delle parole»<sup>6</sup>.

Di qui la raccomandazione a disporre dell'ausilio di un dizionario che, se non rinuncia ad una tendenziale rigidità, mostra come le parole in cui si articola un modello pervaso dal carattere di specialità siano storicamente situate, pretendono di attrezzare proprie chiavi interpretative e, sopra tutto, investono del compito di collaudare il programma giuristi tecnicamente provveduti (*recte*: specialisti).

Discutiamo, ragioniamo e insegniamo elementi di diritto alimentare senza un'adeguata attenzione al suo svolgimento storico fino a sorprenderci che sono trascorsi, appunto, vent'anni perché una rete di concetti e di parole siano fissate una volta per tutte. E non si tratta di tecnicismi utilizzati da esperti in un'esclusiva corrispondenza regolata dalla ufficialità del contesto in quanto ad essi si ricorre anche nel linguaggio corrente.

Del resto, si è consolidato – con pochissime aggiunte o espunzioni nelle raccolte di successivi regolamenti come quelli contenuti nel così detto *pacchetto igiene* – un modello di trasposizione di voci che bisogna aver chiaro per non smarrirsi nel labirinto del discorso giuridico.

Gli articoli 2 (*Definizione di «alimento»*) e 3 (*Altre definizioni*) sono, in particolare, la testa di un capitolo di governo dei rapporti di produzione e di scambio che, sul piano europeo, ha cominciato a materializzarsi in un complesso di regole di tutela e di congegni di procedura all'interno di uno schema sempre meno disorganico e frastagliato. *Alimento* è, ad esempio, una voce segnata da una remota presenza lessicale, così nelle fonti come nelle decisioni giudiziarie, ma che richiede un diverso impegno interpretativo nel travaso del dato di partenza ad un'idea di sistema. Mentre *impresa alimentare*, *operatore del settore alimentare* sono il risultato di una operazione di costruzione disciplinare di cui non si fatica a vedere, oggi, oltre al contributo al rafforzamento delle caratteristiche di sicurezza di un *libero mercato*,

la base per il riconoscimento di condizioni di libertà individuali che producono una società culturalmente plurale.

Ci si rende conto, cioè, che la cronologia dei termini in esame, del tutto recente, risponda alla domanda di sicurezza che agli esordi del secolo ha coinciso, appunto, con l'intervento unionale di prevenzione e controllo dei rischi. Ma se non c'erano vuoti da colmare, almeno nel linguaggio corrente, l'esigenza di approfondirne il significato ha trovato nel sistema, correttivi e limiti, prima in vista della eliminazione di ostacoli agli scambi commerciali, poi, per far posto a identità diversificate.

Si scorge il risultato di un'operazione culturale che, appunto, decenni addietro non sarebbe stata pensabile. Ma non interessa insistere tanto su quel tessuto di vocaboli dal punto di vista delle conquiste fatte tramite il menzionato arricchimento dell'esperienza giuridica, quanto verificare la coerenza logica lungo il processo di integrazione direttamente nella vita dei cittadini degli Stati membri.

### 3.- *Patrimonio agroalimentare e cura degli interessi*

Sarebbe una lente deformante quella incapace di astrarre dalle forme di quei primi *mattoni* messi in posa dal regolamento la base di un più complesso ed articolato piano, in grado di accompagnare la ricchezza e la complessità della storia giuridica europea al riparo dai risalenti tabù centrati sul primato degli scambi, piuttosto che sulla consapevolezza del mutare delle esigenze della società.

Se le vicende giudiziarie delle modalità di vendita discriminatorie di un *rum* o di un *liquore alla frutta* hanno consentito di introdurre i primi raccordi operazionali ad una unitaria regolazione di mercato, è certo che tradizioni, culture, gusti, valori ed abitudini hanno covato sotto l'apparente rigida

<sup>(6)</sup> Così l'A., *Quid facti?* in *Introduzione allo studio del diritto*, Roma, 1943, p. 13 nella ristampa della Scuola di specializzazione in diritto civile dell'Università di Camerino a cura di P. Perlingieri, Napoli, ESI, 2016.

gerarchia delle fonti per soddisfare finalmente esigenze della comunità coinvolte con la formazione di un diritto *a rete*.

Non sorprende affatto che, nel così detto *pacchetto igiene* – filiazione diretta del nostro regolamento – materiali e attrezzature specifici utilizzati per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti insieme alla descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura siano divenuti espressione dello spontaneo formarsi di regole differenziatissime da intendere come patrimonio culturale di una comunità<sup>7</sup>.

Se il regolamento avesse fatto oggetto di *culto* l'uniformità delle regole, non sarebbe stato disponibile quel cemento sociale impiegato per scoprire e valorizzare interessi che premono ai margini e dal basso. Prendendo a prestito le parole – come al solito dense e incisive – di Paolo Grossi: «Le pietre ammucciate dal manovale sono una realtà informe in attesa delle capacità cognitive e intuitive dell'architetto che le trasformeranno in una costruzione»<sup>8</sup>. Così, nel momento in cui gli alimenti non vengono più in rilievo come merce per diventare oggetto della fornitura diretta in piccoli quantitativi al consumatore finale o al dettagliante locale che rifornisce direttamente il consumatore finale, diventa cedevole l'applicazione dell'intera disciplina sul commercio.

Viene, cioè, ad essere descritto una sorta di circuito parallelo tra la coppia alimento e mercato, che prende forma e si sviluppa per fasi e a distanza, superando la sfera in cui opera l'armonizzazione per attingere allo spazio della circolazione dove è in gioco la dimensione collettiva delle relazioni sociali a cui sfugge la necessità di un controllo del rischio con le stesse modalità applicate agli scambi infra-statali.

Ed è importante insistere su questo punto perché la ripartizione di mercato, oltre a ricercare il fondamento di uno statuto disciplinare alternativo a

livello delle prescrizioni igienico-sanitarie, innesca quella sfida di identità, con il recupero di un forte ancoraggio al territorio e la valorizzazione di varianti locali scandite dalla ripetizione degli usi e fondata su un sapere pratico e storicizzato. Fuori da una logica puramente mercatoria non solo si innesta una doppia sovranità, con una ritrovata rilevanza delle competenze dello Stato, ma – come osserva Jürgen Habermas – «diventa così più forte il vago desiderio di un'Europa capace di agire come soggetto politico nel pieno rispetto delle autonomie»<sup>9</sup>.

#### 4.- Responsabilità dell'operatore e implicazioni di ordine sistematico

Proprio l'approdo che si è seguito, interpretando quasi come una conquista il processo di arricchimento dei termini fondativi di un complessivo ingranaggio che riceve linfa e sostanza dalla contaminazione esterna, consente di riportare lo sguardo sull'operatore alimentare – prima ancora che sull'impresa – al fine di annotare le attività che si trovano sottoposte al controllo di sicurezza. Non interessa insistere sulla non coincidenza della definizione coniata nella disciplina europea con quella domestica: la dottrina più attenta ne ha messo subito in rilievo come sia una *finzione*, se pure utile per capire come procedere ad un adattamento di ruolo. Mi riferisco, in particolare, al test del *caffè dell'avvocato* che, nella veste di libero professionista, si limita ad offrire ai clienti la bevanda preparata nel proprio studio, dato che «assume per ciò solo la qualifica di impresa alimentare, con quanto ne segue in ordine all'obbligo di rispettare le regole di organizzazione, relazione e responsabilità che queste imprese devono rispettare, ad iniziare dalla tracciabilità e dal controllo dei punti critici di rischio»<sup>10</sup>.

(7) Sia consentito il rinvio alla mia voce, *I «prodotti agroalimentari tradizionali»*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea* a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro e L. Russo, cit., p. 504.

(8) Così l'A., *Il diritto in una società che cambia. A colloquio con Orlando Roselli*, Bologna, Il Mulino, 2018, p. 55.

(9) Così, l'A., *L'ultima occasione per l'Europa*, a cura di F. D'Aniello, Roma, Castelvecchi, 2019, p. 81.

(10) Così F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, UTET, IV, 2020, p. 31.



Il profilo sotto cui acquista una propria fisionomia l'operatore resta, invero, quello della responsabilità con l'imposizione di prescrizioni rivolte ad evitare incidenti nella catena di approvvigionamento, avvalendosi dell'ausilio dei ritrovati della scienza e relegando, di norma, ai margini la valutazione delle caratteristiche dei contesti di produzione e del repertorio delle competenze professionali. Non è la *gabbia* dell'oggetto sociale che ne idealizza la missione; mentre si fa spazio la sua particolare inclinazione a introdurre modalità di controllo del ciclo di produzione fino a prendere in considerazione il versante collettivo degli effetti ad esso riconducibili.

Si vuol dire che anche l'operatore sia chiamato a confrontarsi non solo con una ordinaria rischiosità dell'attività di produzione, trasformazione o distribuzione a cui segue l'accrescimento tipologico degli eventi di danno tramite le indefinite applicazioni fisiche, chimiche e biologiche, quanto con un principio sovrastante del dovere verso la collettività in relazione alla crescente pressione competitiva sui fondamenti della vita.

Così, in fondo alla riflessione che la pandemia ancora in corso sollecita, nella prospettiva di incentivare e premiare il valore di scambio degli alimenti, in quanto capaci di incrementare benessere e salute, si collega il ruolo ulteriore di misurarsi con un ambiente nel quale vivere in armonia. Respirare aria pulita, bere un'acqua che non sia dannosa per la salute, così come consumare alimenti genuini è stato considerato fino ad ora un automatismo derivante dall'allestimento di metodi di amministrazione del rischio e, poiché una soglia zero non esiste, è stato lo stesso legislatore ad incaricarsi ragionevolmente di passare al vaglio gli effetti temuti che possono discendere anche sul piano precauzionale, sganciando, tutta-

via, l'esame del prodotto da un più accorto *modus operandi*.

Allargata la riflessione critica dell'economia dei consumi, della moltiplicazione infinita dei bisogni e degli sprechi, il legislatore europeo prende atto che esistono limiti invalicabili in termini di risorse, che impegnano ad una responsabilità intergenerazionale e, scalzando politiche di corto respiro, giunge all'inevitabile conclusione di rivedere le reciproche relazioni «tra la nostra salute, gli ecosistemi, le catene di approvvigionamento, i modelli di consumo e i limiti del pianeta»<sup>11</sup>.

In un gioco di rimandi, pertanto, il rischio a cui l'operatore debba far fronte, nel circuito in cui incide la realizzazione della sua condotta, si estende all'insieme delle condizioni che influenzano la qualità della vita (non solo) umana<sup>12</sup>. È la presa d'atto della rilevanza degli effetti della produzione sull'ambiente e sulla relazione di equilibrio di un sistema complessivamente fruibile a livello collettivo a spiegare facilmente il percorso di un agire imprenditoriale generativo ed ecologicamente sostenibile che anticipa, nella traiettoria, il regolamento sui controlli.

## 5.- *Obblighi di filiera e dimensione sociale*

Nel momento in cui avvia la sua attività l'operatore alimentare si trova nella condizione di orientarne lo svolgimento sulla base della progettazione a cui si è vincolato attraverso la cooperazione nella *filiera*.

Della corrispondente voce non si trova traccia nella lista delle definizioni, ma la compiuta articolazione delle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione salda un preciso *incastro*, chiamando ciascun operatore al control-

(<sup>11</sup>) Il rinvio è al paragrafo iniziale della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni *Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, Bruxelles, 20 maggio 2020, COM(2020)381 final.

(<sup>12</sup>) Osserva F. Albisinni, *Il reg. (UE) 2017/625: controlli ufficiali, ciclo della vita, impresa e globalizzazione*, in q. Riv. [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 1-2018, p. 16, che l'approdo della regolamentazione europea si volge verso la delimitazione di «un'area applicativa così ampia da coprire non soltanto gli alimenti e la nutrizione, ma l'intero *ciclo della vita*, vegetale e animale..., nella persuasione che la *vita* per sua natura non possa essere tutelata per segmenti o settori ma soltanto nella sua interezza».

lo delle condizioni di rischio nell'ambito posizionale riconducibile alla sua influenza e stimolando una intensa collaborazione al fine di impedire, altrimenti, il verificarsi di eventi dannosi.

La rubrica del fondamentale art. 17 del regolamento recita, in modo puntuale, *obblighi*.

Secondo un approccio sistemico tutti gli operatori che partecipano al processo di produzione sono, in sostanza, chiamati a rispondere attraverso l'allestimento di specifiche misure di garanzia, ma la divisione del lavoro non esclude quel minimo di collaborazione richiesta per definire condotte rivolte alla gestione del rischio sanitario anche attraverso investimenti in ricerca in vista dell'acquisizione di un patrimonio oggettivo di conoscenze scientifiche e teoriche.

È noto l'orientamento della giurisprudenza, ad esempio, nel caso della immissione in commercio di prodotti contenenti peperoncino di provenienza indiana e segnalati da un'allerta sanitaria ai fini del ritiro<sup>13</sup>, ma non è su questo aspetto che vale confrontarsi. Perché è il disegno di traiettorie e di linee di sviluppo di successivi e, all'apparenza, distanti quadri normativi ad imporsi all'attenzione. La chiave della ricerca è stata allargata, invero, all'obiettivo di ripristinare la funzionalità del circuito della produzione e dello scambio *dal campo alla tavola*, non solo con riguardo alle accennate implicazioni per la garanzia dell'interesse generale all'accesso ad alimenti sicuri, quanto in vista del controllo delle asimmetrie di poteri contrattuali. È il nostro modo di guardare alla *integrazione verticale* a risultare cambiato e la singola fase di esercizio dell'attività resta apprezzabile non in una logica di isolamento quanto di saldatura della filiera in vista della soddisfazione di un'esigenza redistributiva e, sopra tutto, alla luce del fatto che i prodotti commercializzati condividono un'intima e crescente partecipazione con i nuovi e descritti spazi di cittadinanza non consegnabili alla deter-

minazione di una sola parte.

Si approda, così, ad una configurazione *regolatoria* della disciplina dell'alimentare in quanto capace di selezionare «con la forza della norma imperativa, tra le possibili, le scelte capaci di garantire un'allocatione delle risorse che il mercato, nel caso specifico, non sarebbe in grado di assicurare ovvero previene e reprime gli esiti inefficienti che derivano dai comportamenti che si discostano dai paradigmi concorrenziali»<sup>14</sup>. È la conferma, sul piano legislativo, del disegno appena abbozzato di conformazione normativa delle relazioni di filiera investono l'esame delle corrispondenti modalità, di fronte ai tanti fallimenti ereditati dall'ideologia della libertà contrattuale, per proporre una lista di pratiche da mettere all'indice ed evitare che siano impiegate a danno dell'efficienza complessiva del sistema oltre che delle giuste pretese delle parti<sup>15</sup>.

Residua, certo, un dubbio sull'azzardo del collegamento appena invocato. Ma sembra di poter affermare che la norma sugli *obblighi*, su cui il regolamento ha costruito le tecniche di controllo del rischio con implicito riferimento alla correttezza o alla buona fede, sia da riguardare, dal punto di vista ideologico e dei valori, come l'espedito per trapiantare all'interno della filiera anche le tecniche di correzione dell'equilibrio tra le prestazioni.

## 6.- *Fabbrica e natura: alla radice di una contrapposizione*

L'attitudine repertoriale, con la inevitabile semplificazione che comporta per non poter esaurire l'esame delle singole voci, impone, almeno, di aggiungere qualche integrazione sulla stretta connessione tra ricerca cognitiva delle scienze, applicazioni tecnologiche e pretese del consuma-

<sup>(13)</sup> Cfr. Cass. Sez. II Civ. 10 luglio 2014, n. 15824, in *Riv. dir. agr.*, 2014, II, p. 229, con nota di V. Rubino, *Comparative negligence e regole di sicurezza alimentare: la Corte di Cassazione fa il punto sulla responsabilità degli operatori di filiera*.

<sup>(14)</sup> Così A. Zoppini, *Il diritto privato e i suoi confini*, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 249-250.

<sup>(15)</sup> Cfr. *ex multis* A. Jannarelli, *La tutela dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare alla luce della direttiva sulle pratiche commerciali sleali business to business*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, I, p. 1.

tore.

Utili sono al riguardo le considerazioni di Jacques Attali, che inserisce, in un itinerario storico, il raffronto comparativo di come *si mangia*, dopo aver compiuto «il grande salto verso il cibo industriale»<sup>16</sup>, convincendo il consumatore a far ricorso ad un altro tipo di alimentazione, da misurare in base al valore nutrizionale e non più in base al gusto, dopo aver manipolato gli ingredienti per uniformare, semplificare e neutralizzare le differenze legate alla qualità ed all'origine.

Un esempio può servire al chiarimento della possibile rimozione, da parte del legislatore, del riconoscimento della natura artificiale degli alimenti. Il sostegno alla riduzione delle fonti proteiche di origine animale ed alla loro sostituzione con proteine sintetiche promosso da cospicui investimenti finanziari si traduce in scelte organizzative che consentono la riproducibilità di prodotti proposti nella stessa forma di quelli processati (hamburger ed altre preparazioni) partendo, però, da una composizione degli ingredienti ottenuti con la replica di cellule staminali, all'interno di bioreattori, al fine di ricreare, con l'ausilio di stampi di collagene, la struttura della carne<sup>17</sup>.

Sarebbe oltre modo impegnativo affrontare la sistemazione dell'attività dell'operatore che intenda procedere secondo natura ovvero profittare degli esiti sopraggiunti di applicazioni che si sperimentano in *fabbrica*. Ma ci si domanda se non sia anche arbitrario candidare il regolamento a trovare elementi sostitutivi e integrativi di disciplina nello scenario di far-west che si delinea, sia pure facendo prevalere linee restrittive-proibitive con il ricorso al principio di precauzione.

Le modifiche di recente introdotte al Capo II (*Legislazione alimentare generale*) con l'inseri-

mento di una Sezione 1 *bis* (*Comunicazione del rischio*) assicurano un differenziale di trasparenza e aggiungono strumenti e finalità per affermare il controllo delle tecniche impiegate attraverso la conoscibilità delle fasi di esecuzione e dei risultati ottenuti; ma non assegnano al regolamento il monopolio dell'intervento. Dal punto di vista prescrittivo è già scavato un solco invalicabile tra *alimenti* e *nuovi alimenti*, esplicitando i presupposti nel rispetto dei quali risolvere l'inquadramento disciplinare.

Sono, però, i consumatori a consentire al mercato di funzionare e per la rilevanza del ruolo che occupano, avendo conquistato da tempo la garanzia della sopravvivenza biologica, si fanno carico di intervenire, rivendicando l'intangibilità dell'autonomia di scelte consapevoli. E per questo si è reso concreto ed effettivo l'accesso alla conoscenza e inaggrabile l'aspettativa di migliorare la trasparenza delle procedure<sup>18</sup>.

Dopo aver allestito misure in grado di reagire ad emergenze e incorporato i rischi della catena di produzione, trasformazione e distribuzione, riducendoli alla stima e al calcolo costi-benefici, l'apertura del confronto sul sapere disponibile, in modo da arricchirlo con presupposti di senso comune e l'accollo in capo agli esperti della responsabilità verso la società, ne rinnovano la fiducia nel pubblico per la dichiarata *svolta partecipativa*.

Una diversa prospettiva lascia, così, affiorare un bisogno che si presta ancora a trovare pieno accoglimento perché, allargando lo spettro tematico dell'impianto deliberativo del regolamento, sia possibile intrecciare i fili della sicurezza con quelli della *integrità* e della *salubrità*. Sono voci diverse su cui trenta anni fa, il difficile e praticabile

<sup>(16)</sup> Così l'A., *Una storia globale dalle origini al futuro*, Milano, Ponte alle Grazie, 2020, p. 133.

<sup>(17)</sup> In argomento v. *amplius* E. Sirsi, *Il nome delle cose e i paradigmi dell'innovazione nel mercato agroalimentare. Il caso delle carni alternative*, in Aa.Vv., *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente*. Atti del Convegno in onore di Eva Rook Basile (Firenze, 21 e 22 novembre 2019), a cura di S. Carmignani e N. Lucifero, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 691.

<sup>(18)</sup> Sul punto, si rinvia a A. Jannarelli, *Trasparenza e sostenibilità nel Sistema Europeo della Food Law dopo il regolamento 2019/1381*, in q. Riv. [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 3-2019, p. 12; F. Albisinni, *Trasparenza e scienze della vita nella codificazione europea*, *ivi*, p. 32; non che I. Canfora, *L'evoluzione delle regole europee sulla trasparenza: verso un sistema di «Sicurezza alimentare 2.0»*, *ivi*, n. 3-2020, p. 4.

avvio della disciplina non avrebbe potuto mostrarsi sensibile e caratterizzarsi per un tratto anticipatore, ma che rispecchiano, partendo dal raffronto comparativo, l'altra faccia di un intervento rivolto a «colmare il divario tra modelli umani e sistemi sostenibili della natura»<sup>19</sup>.

Non è predicabile alcuna incertezza in questo ambito, ma i sentieri del giuridico si biforcano con riguardo all'area degli alimenti di fonte tecnologica, salvo il tentativo provvisorio di aggirare, nella sostanza, la comprensione dell'esperienza quotidiana ed il radicamento sociale della conoscenza, sovvertendo le corrispondenti denominazioni. Operazione già ritenuta fraudolenta non foss'altro perché, nel campo alimentare, è indubbio che i *nomi* sono tracce di storia più complesse, che non si confondono con la tecnica per attingere alla cultura di una società.

Non è, dunque, solo appagante dar conto del significato di voci e varianti espressive, che affiorano nel continuo contaminarsi del diritto con la fattualità dei valori e degli interessi sociali sottostanti, ma si pone come una vera e propria responsabilità del giurista che, in ambito alimentare, risulta facilitato dal lascito che il regolamento ha offerto con il ripudio ad un'*antilingua inesistente* che, nelle fertili parole di Italo Calvino, vale a giustificare la fuga di fronte a ogni vincolo che abbia di per se stesso un significato<sup>20</sup>.

Fuori dal regolamento, la crescita incrementale di quelli che chiamiamo con apparente ingenuità *novel foods* solleva, infatti, palesi contraddizioni e preoccupate ambiguità sia pure con l'intitolazione – nota nelle vecchie cartografie: *hic sunt leones* – di avventurarsi in un territorio inesplorato.

Il glossario di cui si vale il diritto alimentare – per quanto si è tentato di argomentare – è parte integrante dell'esperienza e, nella sua esemplarità descrittiva, sancisce la corrispondenza dei comportamenti alle aspettative più avvertite dalla razionalità collettiva che non può che fondarsi sul

riconoscimento della sua comprensione.

Per questi prodotti non solo il nome resta ignoto, quanto è omesso il soccorso delle regole: la *food law* sembra insufficiente a compiacersi di un trapianto della propria strumentazione, venuta meno la continuità con il ciclo della vita e perdita irrimediabilmente la consapevolezza identitaria di una società legata al consumo di alimenti come fenomeno sociale e culturale.

## ABSTRACT

*Il contributo intende svolgere una riflessione sull'identità europea con riguardo al disegno formatosi nell'ordinamento di settore attraverso il tentativo di raccogliere alcune voci e chiavi interpretative chiamate a rispondere alla domanda di sicurezza posta agli esordi del secolo. La trama che prende forma sorprende superando la sfera in cui opera l'armonizzazione per attingere allo spazio della circolazione dove acquista progressivo rilievo la dimensione collettiva delle relazioni sociali: gli alimenti non vengono in gioco soltanto come merci lungo il percorso di un agire imprenditoriale sostenibile che anticipa, nella traiettoria, il regolamento dei controlli. Centrale resta la distribuzione degli obblighi a carico degli operatori della filiera tenuto conto dell'impatto delle nuove tecnologie e dell'apertura del confronto con il sapere disponibile.*

*The contribution intends to carry out a reflection on European identity with regard to the design formed in the sectoral order through an attempt to gather some voices and interpretive keys called to answer the security question posed at the beginning of the century. The plot that takes shape surprises by going beyond the sphere in which harmonization operates to tap into the space of circulation where the collective dimension of social relations gains progressive promi-*

<sup>(19)</sup> In questi termini, si leggano F. Capra e U. Mattei, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Arezzo, Aboca, 2017, p. 222.

<sup>(20)</sup> Per la citazione del saggio «L'antilingua», v. l'A., *Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società*, Milano, 1995, pp. 149-155.





# rivista di diritto alimentare

[www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it) - ISSN 1973-3593 [online]

Anno XVII, numero 1 • Gennaio-Marzo 2023

19

*nence: food comes into play not only as a commodity along the path of sustainable entrepreneurial action that anticipates, in trajectory, the regulation of controls. Central remains the distribution*

*of obligations on the supply chain operators taking into account the impact of new technologies and the openness of confrontation with available knowledge.*

